



GAL LANGHE ROERO LEADER
Soc. Consort. a r. l.
Via Umberto I, 1 – 12060 Bossolasco (CN)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale “*COLLINE DA VIVERE: relazioni in Langhe e Roero*”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO
“Interventi di riqualificazione e recupero naturalistico di tipo forestale – 2a edizione”

Misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi

Allegati:

- Allegato A** - Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
- Allegato A 1 - Relazione di progetto e dichiarazioni varie redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
 - Allegato A 2 - Dichiarazione del/i proprietario/i dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi di assenso alla realizzazione degli interventi e di assenza di precedenti finanziamenti negli ultimi 10 anni
 - Allegato A 3 - Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà in merito all'IVA
 - Allegato A 4 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà in merito ai requisiti di ammissibilità per soggetti non economici
 - Allegato A 5 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà in merito ai requisiti di ammissibilità per le imprese
 - Allegato A 6 - Dichiarazione di impegno a costituirsi in A.T.I. o A.T.S.
 - Allegato A 7 - Quadro di raffronto totale dei preventivi e relazione tecnica economica.
- Allegato B** - Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
- Allegato C** - Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

I PARTE – INDICAZIONI GENERALI E INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) "Langhe Roero Leader", nell'ambito del proprio Piano di Sviluppo Locale ricadente nell'Asse IV Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, emette il presente Bando nell'intento e con l'obiettivo di poter sostenere le progettualità coerenti con la Misura di cui in intestazione per la realizzazione degli interventi descritti al successivo art. 7, NEL RISPETTO DI QUANTO INDICATO AI COMMA SUCCESSIVI.
2. IL PRESENTE BANDO DI FINANZIAMENTO PUBBLICO VIENE EMESSO DAL GAL LANGHE ROERO LEADER SENZA CHE IL GAL STESSO DISPONGA, ALL'ATTO DELL'EMISSIONE, DI RISORSE FINANZIARIE DEDICATE.
3. LE RISORSE UTILI PER FINANZIARE LE CANDIDATURE AMMESSE E INSERITE IN GRADUATORIA SARANNO NOTE E DISPONIBILI SOLO A PARTIRE DAL MESE DI DICEMBRE 2014, IN QUANTO ORIGINATE DA ECONOMIE, DA RINUNCE O DA POSSIBILI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ASSEGNATI AL GAL DALLA REGIONE PIEMONTE.
4. In considerazione delle scadenze fissate dall'art. 25 del Bando e dell'impossibilità di concedere proroghe, il presente Bando potrà prendere in considerazione esclusivamente domande di aiuto caratterizzate da tipologie di intervento ben definite e circoscritte, immediatamente cantierabili e che non richiedano lunghe e/o complesse procedure di autorizzazione/approvazione preventive da parte di soggetti terzi per l'avvio dei lavori. La candidatura dovrà quindi comprendere esclusivamente interventi effettivamente realizzabili e spese effettivamente pagabili entro la scadenza ultima indicata e assolutamente non prorogabile, con implicita assunzione da parte del candidato, in caso di mancato rispetto della scadenza, del rischio di revoca dell'eventuale contributo assegnato.
5. LE CANDIDATURE EVENTUALMENTE INOLTRE DAI POTENZIALI BENEFICIARI NEL RISPETTO DEI CONTENUTI DEL BANDO NON IMPEGNANO PERTANTO IN ALCUN MODO IL GAL RICEVENTE.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 04/02/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL "Langhe Roero Leader Società Consortile a responsabilità limitata" e titolato "COLLINE DA VIVERE: relazioni in Langhe e Roero", il cui tema strategico unificante è quello di aumentare la qualità della vita nelle colline a prevalente vocazione rurale di Langhe e Roero attraverso una diversificazione dell'economia rurale volta ad aumentare l'attrattività del territorio, sia nei confronti della popolazione potenzialmente residente, con particolare attenzione ai giovani e alle donne, sia nei confronti della naturale vocazione turistica estendendone la stagionalità.
2. Il Piano di Sviluppo del GAL Langhe Roero Leader si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti settori o ambiti d'intervento:
 - a) Linea di intervento 1: Relazioni tra imprese e territorio – Sviluppo delle filiere produttive locali, interventi a supporto dello sviluppo e della crescita competitiva delle filiere locali;
 - b) Linea di intervento 2: Turismo da vivere: relazioni tra turismo e territorio – Interventi volti alla valorizzazione dell'offerta turistica;
 - c) Linea di intervento 3: Vivere in relazione: relazioni per una società attiva – Servizi alla persona e al territorio;
 - d) Linea di intervento 4: Vivere il territorio: relazioni con il patrimonio naturale e culturale – Interventi volti al recupero del patrimonio rurale architettonico e naturalistico.
3. Per ciascun ambito il GAL attiva una linea d'intervento costituita da una misura principale dell'asse 4 del PSR, alla quale si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell'obiettivo della linea d'intervento stessa.

4. Nello specifico del bando in oggetto, esso si inserisce nella linea 4 “Vivere il territorio: relazioni con il patrimonio naturale e culturale – Interventi volti al recupero del patrimonio rurale architettonico e naturalistico”, che si propone i seguenti obiettivi:
- rendere operativo e concreto il manuale per il recupero, la tutela e la salvaguardia del patrimonio naturale e degli elementi tipici del territorio realizzato con misura 323.2.a;
 - incrementare la sensibilità di persone e istituzioni verso le tematiche inerenti le tipicità naturalistiche e paesaggistiche di Langhe e Roero;
 - recuperare e/o restaurare edifici e manufatti con caratteristiche rurali tipiche attualmente in **stato di degrado o di abbandono**, anche e soprattutto **nell’ambito di più ampi progetti territoriali di recupero**: ciò rappresenta un modo per valorizzare il patrimonio costruito quale elemento costitutivo del paesaggio, della cui importanza sono tutti consci, come testimoniato dalla candidatura di una parte del territorio a Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco, quale *“occasione irrinunciabile per acquisire notorietà internazionale e determinare straordinarie opportunità di crescita per tutte le economie locali”*;
 - Conoscere il patrimonio naturale delle colline di Langhe e Roero, individuando gli elementi di paesaggio rurale tradizionale.
 - Comprendere il valore economico e la reciproca influenza degli elementi naturali con i comparti economico produttivi di Langhe e Roero.
 - Aumentare la conoscenza storico-scientifica degli elementi naturali e del paesaggio rurale tradizionale di Langhe e Roero.
 - Aumentare la consapevolezza che una corretta gestione del territorio e un mantenimento dell’equilibrio agroecosistemico incide positivamente e favorevolmente sull’economia locale, fino a contaminare le decisioni degli enti locali con le linee di indirizzo emergenti dagli studi.
 - Mantenere la biodiversità.
 - Tutelare e migliorare il paesaggio rurale tradizionale di Langhe e Roero sia con interventi di riequilibrio vegetazionale che con interventi di schermatura di elementi estranei ed infine con interventi di recupero di elementi tradizionali.
 - Tutelare il paesaggio a mosaico attraverso il sostegno di misure di protezione del suolo e dei versanti dal dissesto.
 - Aumentare e migliorare la fruibilità del territorio con particolare riferimento alla sentieristica, alla viabilità intra ed interpodereale.

Articolo 3 - Obiettivi

- Il presente Bando Pubblico è emesso in attuazione della Linea d’intervento 4 del GAL Langhe Roero Leader mediante l’apertura della presentazione di domande per la “Sostegno agli investimenti non produttivi – 2a edizione” ai sensi della misura 227.
- Secondo quanto previsto da PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

OBIETTIVI DELL’OPERAZIONE	<p>La Misura persegue gli obiettivi strategici di conservazione e incremento della biodiversità, di tutela degli ecosistemi forestali ad alto valore paesaggistico e naturalistico e delle foreste che svolgono una funzione pubblica di protezione di beni, cose e persone e del suolo. Promuove la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati a migliorare e conservare le funzioni ambientali (lotta ai cambiamenti climatici e riduzione CO², mantenimento biodiversità) di protezione e tutela assicurate dagli ecosistemi forestali</p> <p>Gli obiettivi possono così essere riassunti:</p> <ol style="list-style-type: none"> rendere operativo e concreto il manuale per il recupero, la tutela e la salvaguardia del patrimonio naturale e degli elementi tipici del territorio (disponibile sul sito www.langheroeroleader.it); incrementare la sensibilità di persone e istituzioni verso le tematiche inerenti le tipicità naturalistiche di Langhe e Roero; salvaguardare e migliorare il paesaggio agrario, attraverso la realizzazione e il ripristino di elementi naturali e seminaturali tradizionalmente presenti nei territori rurali; conservare la biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico e dei paesaggi agrari tradizionali; tutelare la risorsa suolo da fenomeni erosivi, di dissesto idraulico; <p>La misura consentirà di migliorare l’attrattività dei territori rurali in quanto, contrastando la perdita e il degrado del patrimonio naturale e antropico,</p>
----------------------------------	---

	<p>potrà incidere significativamente sulla qualità del paesaggio rurale. Nell'ambito della strategia del PSL "Colline da vivere: relazioni in Langhe e Roero", tali interventi sono finalizzati alla valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale con azioni anche a carattere pilota senza finalità produttiva diretta; anche investimenti finalizzati alla fruizione pubblica del bosco (ad es. punti di sosta, recupero di manufatti storici lungo i percorsi, ecc....) saranno ammissibili a finanziamento in quanto gli interventi sono da ritenersi "progetti pilota" senza risvolti produttivi ma con immediate ricadute nell'ambito della riqualificazione paesaggistica dal punto di vista naturalistico e antropico, con ricadute nell'ambito dell'attrattività turistica dell'area. In tal senso la Misura non si sovrappone con le misure previste dal PSR nell'Asse I e II.</p>
--	---

3. In relazione a ciascuno degli obiettivi definiti, il GAL valuterà, anche su indicazione dell'operatore incaricato della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa, l'opportunità di attivare specifiche iniziative di formazione/informazione finalizzate a migliorare le competenze dei singoli operatori in funzione strumentale agli obiettivi sopra indicati. A tali iniziative, opportunamente divulgate dal GAL, i soggetti beneficiari di contributi ai sensi del presente bando e le imprese edili e i professionisti/tecnici coinvolti nelle operazioni di recupero saranno tenuti a partecipare, nei limiti del possibile.
4. Come previste dal PSR quali strumenti di indirizzo tesi a valorizzare il **patrimonio architettonico** nel rispetto della tradizione e del paesaggio locali, il GAL ha elaborato le seguenti Linee Guida metodologiche alle quali dovranno attenersi i richiedenti contributo per la progettazione e realizzazione degli interventi di recupero/restauro/riqualificazione dei beni come meglio descritti in prosieguo:
- I. la "Guida al recupero dell'architettura rurale del G.A.L. Langhe Roero Leader Volume I" realizzata dal G.A.L. nella programmazione Leader Plus, valida per i seguenti Comuni: Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Camo, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Ceresole d'Alba, Cerretto Langhe, Cissone, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Govone, La Morra, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Mango, Mombarcaro, Monchiero, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Prunetto, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba. La Guida è disponibile sul sito <http://www.altalangaleader.it/Gal.aspx/Guida+al+recupero+architettonico>
- II. la "Guida al recupero dell'architettura rurale del G.A.L. Langhe Roero Leader Volume II" realizzata nella presente programmazione Asse 4 Leader PSR 2007-2013 Regione Piemonte e destinata:
- nella parte 1° ai Comuni di: Grinzane Cavour e alle zone rurali di Alba;
 - nella parte 2° ai Comuni di: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gottasecca, Igliano, Levice, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;
 - nella parte 3° "Guida alla riqualificazione energetica dell'architettura rurale" **a tutti i Comuni del GAL**: Alba (limitatamente alle aree rurali, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Camo, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Ceresole d'Alba, Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Mombarcaro, Monchiero, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Roero, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba;
- La Guida è disponibile sul sito <http://www.altalangaleader.it/Gal.aspx/Guida+al+recupero+architettonico>
5. Come previste dal PSR quali strumenti di indirizzo tesi a valorizzare il **patrimonio naturalistico** nel rispetto della tradizione e del paesaggio locali, il GAL ha elaborato le seguenti Linee Guida metodologiche alle quali dovranno attenersi i richiedenti contributo per la progettazione e realizzazione degli interventi di recupero/riqualificazione dell'area rurale:

I. il “Manuale per il recupero, la tutela e la salvaguardia del patrimonio naturale e degli elementi tipici del territorio” realizzata dal G.A.L. nella presente programmazione Asse 4 Leader PSR 2007-2013 Regione Piemonte e destinata a tutti i Comuni del GAL. La Guida è disponibile sul sito www.langheroeroleader.it, sezione Programma Leader 2007-2013, Manuale naturalistico

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del G.A.L. Langhe Roero Leader e segnatamente nei seguenti Comuni, con le limitazioni indicate all'art. 7 comma 3 lettera b) in riferimento alla vocazione/destinazione produttiva e agli ambiti territoriali regionali classificati come montani, collinari o di pianura:

1. Alba* (si veda nota)	19. Castiglione Tinella	37. Mango	53. Prunetto
2. Albaretto della Torre	20. Castino	38. Mombarcaro	54. Rocchetta Belbo
3. Arguello	21. Ceresole d'Alba	39. Monchiero	55. Roddino
4. Baldissero d'Alba	22. Cerretto Langhe	40. Monesiglio	56. Rodello
5. Barbaresco	23. Cissone	41. Monforte d'Alba	57. San Benedetto Belbo
6. Barolo	24. Cortemilia	42. Montaldo Roero	58. Santo Stefano Belbo
7. Belvedere Langhe	25. Cossano Belbo	43. Montelupo Albese	59. Santo Stefano Roero
8. Benevello	26. Cravanzana	44. Monteu Roero	60. Serralunga d'Alba
9. Bergolo	27. Feisoglio	45. Murazzano	61. Serravalle Langhe
10. Bonvicino	28. Gorzegno	46. Neive	62. Sinio
11. Borgomale	29. Gottasecca	47. Neviglie	63. Somano
12. Bosia	30. Govone	48. Niella Belbo	64. Torre Bormida
13. Bossolasco	31. Grinzane Cavour	49. Novello	65. Treiso
14. Camerana	32. Igliano	50. Parodo	66. Trezzo Tinella
15. Camo	33. La Morra	51. Perletto	67. Verduno
16. Castelletto Uzzone	34. Lequio Berria	52. Pezzolo Valle Uzzone	68. Vezza d'Alba
17. Castellinaldo	35. Levice		
18. Castiglione Falletto	36. Magliano Alfieri		

* Per quanto riguarda il Comune di Alba sono ammissibili i progetti di investimento realizzati nelle seguenti aree:

- f) Frazione Como: Fogli di Mappa n° 57 – 63 – 62 – 56 – 55 – 58
- g) Frazione San Rocco Seno d'Elvio: Fogli di Mappa n° 69 – 40 – 52 – 59 – 60 – 70
- h) Frazione San Rocco Cherasca: Fogli di Mappa n° 64 – 65
- i) Località Biglini: Fogli di Mappa n° 9 – 10 – 6 – 7
- j) Frazione Santa Rosalia: Fogli di Mappa n° 44 – 43 – 46
- k) Frazione Scaparone: Foglio di Mappa n° 8
- l) Località Serre: Fogli di Mappa n° 53 – 54 – 52 – 58
- m) Frazione Gallo: Fogli di Mappa n° 31 – 30 – 29 – 28

Articolo 5 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando, nei limiti delle condizioni di cui ai successivi comma del presente articolo, i soggetti di seguito indicati purché abbiano il possesso delle superfici forestali interessate localizzate in area GAL, almeno per la durata del periodo di impegno, e siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6:

- a) gli enti pubblici e i soggetti privati che abbiano competenza istituzionale e/o che svolgano un'attività professionale nel settore della gestione e della valorizzazione forestale;
- b) i possessori a qualunque titolo delle superfici forestali interessate dagli investimenti;
- c) i raggruppamenti temporanei (costituiti o con impegno a costituirsi) ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 tra i suddetti soggetti.

2. Valgono le seguenti indicazioni:

- a) tra i soggetti privati si comprendono le microimprese, singole e associate, i consorzi, le associazioni forestali, i privati cittadini.
- b) con il termine possessori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica, singola o associata in maniera permanente o temporanea, che abbiano la completa disponibilità e gestione delle superfici interessate;
- c) sono considerati possessori:
 - i proprietari delle superfici forestali,

- gli affittuari con contratto d'affitto residuo della durata pari ad almeno il periodo di vincolo di destinazione d'uso;
 - altri soggetti che abbiano la titolarità giuridica a eseguire gli investimenti e ad assumere gli impegni di destinazione d'uso;
- d) i soggetti costituiti in forma associata possono esserlo in qualunque forma prevista dalle norme vigenti; sono altresì riconosciuti come soggetti costituiti in forma associata le Comunità Montane (e le subentranti Unioni montane di Comuni previste dalla L.R. 11/2012), le Comunità Collinari e gli altri soggetti costituiti secondo quanto previsto dal Capo V, Titolo II del D.Lgs. 267/2000.
- e) le forme associate devono essere costituite formalmente con atto pubblico o, se costituite tra enti pubblici, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di enti locali e devono prevedere una durata almeno pari al periodo di impegno. Beneficiario ultimo del finanziamento è la forma associata, cui i soggetti associati conferiscono le superfici interessate per la loro gestione tecnica almeno per il periodo necessario al mantenimento dell'impegno, e al cui interno i partecipanti regolano autonomamente i propri rapporti sulla base delle norme applicabili previste dall'ordinamento e dall'atto con il quale la forma associata viene costituita; i partecipanti alla forma associata temporanea devono conferire delega speciale con rappresentanza ad uno di essi il quale presenterà la domanda in nome e per conto dei soggetti mandatarî e assumerà la funzione di rappresentante legale nei confronti di terzi, cui spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti del GAL e dell'ARPEA, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal mantenimento degli impegni fino al termine del loro periodo di durata.
- f) La disponibilità delle superfici forestali oggetto di impegno deve risultare da atti di proprietà, di concessione, di affitto o altro (comodato, conferimento, uso civico, ecc...).
- g) Se il beneficiario è titolare di attività d'impresa agricola o forestale non può presentare domanda come privato sebbene gli interventi non abbiano natura produttiva.
3. Gli interventi di cui all'art. 7 sono ammissibili anche in terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario della superficie forestale (Allegato A2). Tale dichiarazione di assenso è obbligatoria all'atto di presentazione della domanda, mentre la registrazione del contratto può essere prodotta al momento della richiesta di saldo.
4. Gli interventi di cui all'art. 7 comma 2 lettera b) "Investimenti di gestione e fruibilità" limitatamente alla posa di segnaletica/cartellonistica relativa a itinerari e/o percorsi guidati realizzati da Enti Pubblici su aree sovra comunali sono ammissibili anche in terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento si impegna a produrre (sotto sua piena responsabilità) la dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario della superficie forestale (Allegato A2). La dichiarazione di impegno del richiedente è obbligatoria all'atto di presentazione della domanda, mentre le dichiarazioni di assenso dei proprietari possono essere prodotte al momento della richiesta di saldo.

5. Le domande presentate da soggetti che risultano già beneficiari di contributi a valere sulla precedente edizione del Bando Pubblico "Interventi di riqualificazione e recupero naturalistico di tipo forestale", potranno essere ammesse anche sul presente Bando **esclusivamente se riferite a spese di investimento diverse rispetto a quelle precedentemente finanziate.**

Articolo 6 - Requisiti di ammissibilità

1. Costituiscono improrogabili **requisiti di ammissibilità** per accedere ai contributi previsti dal presente Bando:
- a) il rispetto delle tipologie di intervento e delle disposizioni indicate all'art. 7;
 - b) la coerenza degli interventi con le Linee Guida metodologiche individuate nelle Guide di cui all'art. 3 commi 4 e 5;
 - c) l'assenza di interventi che abbiano ricevuto finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni: è necessario acquisire dichiarazione in tal senso dal proprietario (Allegato A2 al modulo di domanda).
2. Le **imprese e i privati** che fanno domanda di finanziamento:
- a) devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
 - b) devono rispettare i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di propria competenza;
 - c) non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
 - d) devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;

3. I **soggetti pubblici** che fanno domanda di finanziamento:
 - a) devono essere disponibili a fornire i dati anagrafici e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
4. In ogni caso:
 - a) gli investimenti, attuati ove è prevalente la funzione pubblica, devono perseguire finalità ambientali ed ecologiche, non devono condurre ad un apprezzabile incremento nel valore economico o nella redditività delle superfici interessate, né comportare un ritorno economico per proprietari e gestori delle superfici interessate;
 - b) il soggetto beneficiario del contributo deve impegnarsi a consentire l'accesso alle opere realizzate, evitando di porre in atto qualsiasi comportamento attivo od omissivo che possa impedirne la fruizione.
5. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Bando i soggetti che rientrano nei casi di esclusione previsti al capitolo 11, punto 16 del P.S.R. regionale, indicati all'articolo 26 del presente Bando: dovrà essere sottoscritta specifica dichiarazione in domanda di non versare in tali stati (Allegati A4 o A5).

Articolo 7 - Tipologie di intervento ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento interventi mirati alla valorizzazione delle superfici forestali, così come definite all'art. 3 della Legge Regionale 4/2009 – "*Gestione e promozione economica delle foreste*", e dei manufatti storici in essi inseriti per una loro migliore fruibilità sociale, per scopi ricreativi, turistici e didattici. Si precisa che:
 - a) l'eventuale ammissione a contributo non costituisce deroga a quanto previsto dalla L.R. 4/2009 art. 14 "*Procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali*";
 - b) sono ammissibili interventi che non abbiano ricevuto finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni;
 - c) il Regolamento Forestale vigente al momento della pubblicazione del Bando è il n. 8/R del 20.09.2011 e successiva modifica n. 2/R del 21.02.2013.
2. Nel dettaglio sono ammissibili a finanziamento:
 - a) **investimenti naturalistici** come di seguito specificato e nel rispetto dei limiti indicati:
 - a.1) investimenti eseguiti su superfici forestali non produttive mirati alla ricostruzione di boschi degradati da avversità biotiche e/o abiotiche, alla rinaturalizzazione di formazioni forestali di origine antropica, alla conservazione e miglioramento della biodiversità, ad incrementare la stabilità ecologica dei popolamenti forestali. In generale si configurano le seguenti tipologie di interventi:
 - a.1.1) ricostruzione di boschi degradati da avversità biotiche e/o abiotiche, mediante eliminazione della biomassa legnosa, con rilascio delle specie nobili eventualmente presenti in loco;
 - a.1.2) rinaturalizzazione delle formazioni forestali di origine antropica, compresi interventi di sostituzione di specie, nei limiti previsti dall'art. 12 commi 2 e 3 del Regolamento Forestale vigente, allo scopo di rinaturalizzare rimboschimenti o popolamenti costituiti da specie esotiche, anche di neoformazione (es. ailanto);
 - a.1.3) reintroduzione di specie autoctone sporadiche o rare per diversificarne la composizione specifica di formazioni floristicamente povere;
 - a.1.4) interventi forestali (diradamenti, pulizia del sottobosco, etc.) volti a valorizzare popolamenti caratterizzati da individui arborei di particolare rilievo per sviluppo, portamento o età. Al fine di evitare collassi strutturali, la "pulizia del sottobosco" dovrà essere localizzata ai singoli individui di particolare rilievo per portamento o età e non estesa al popolamento nel suo complesso: questo dovrà essere assecondato, tramite opportuni interventi selvicolturali tra cui i diradamenti, nella sua naturale evoluzione;
 - a.1.5) interventi di messa a dimora di siepi, filari, rampicanti e specie arboree scelte tra le quelle autoctone, al fine di aumentare e mantenere la superficie boscata e la biodiversità locale;
 - a.1.6) limitati interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla stabilizzazione dei versanti da frane ed erosioni (es. interventi di consolidamento delle scarpate, livellamenti superficiali del terreno al fine di agevolare successive pulizie e facilitare il mantenimento dell'area) per un importo non superiore al limite indicato all'art. 8 comma 1 lettera f);
 - a.2) gli investimenti selvicolturali devono risultare a valore di macchiatico negativo e rientrare, con riferimento all'Allegato A comma 2 del Regolamento forestale vigente, nelle seguenti tipologie:

- cure colturali – ripuliture, sfolli e diradamenti;
- tagli a scelta colturali;
- conversioni;
- interventi a carattere straordinario quali rinfoltimenti e sostituzione di specie.

a.3) Nell'ambito degli interventi selvicolturali, possono essere realizzati anche lavori di ripulitura consistenti nel taglio di vegetazione arborea ed arbustiva lungo le fasce laterali di sentieri, della viabilità forestale e dei percorsi A.I.B., nonché quelli necessari all'accesso ai luoghi di lavoro. Tali interventi devono essere a carattere limitato ed il loro importo complessivo non deve essere superiore al limite indicato all'art. 8 comma 1 lettera d).

b) **investimenti di gestione e fruibilità** come di seguito specificato e nel rispetto dei limiti indicati:

b.1) investimenti eseguiti su superfici forestali non produttive, finalizzati a valorizzare i boschi in termini di pubblica utilità e a favorirne la fruibilità sociale per scopi ricreativi, turistici, didattici e culturali:

- b.1.1) identificazione e creazione di percorsi guidati, punti di accesso e/o di itinerari guidati, ivi compresi i percorsi attrezzati per i disabili;
- b.1.2) realizzazione di punti informativi e descrittivi;
- b.1.3) identificazione, realizzazione e allestimento di aree di sosta e punti panoramici e di osservazione dell'ecosistema;
- b.1.4) valorizzazione di manufatti storici (muretti di contenimento, piloni, insegne votive, ecc.) presenti all'interno o nelle zone di margine delle aree forestali o poste lungo i percorsi;
- b.1.5) recupero e manutenzione straordinaria di percorsi pedonali, ciclabili, equitabili già esistenti all'interno delle aree boscate, in ottica anche di potenziamento del turismo;
- b.1.6) limitati interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla stabilizzazione dei versanti da frane ed erosioni (es. interventi di consolidamento delle scarpate, livellamenti superficiali del terreno al fine di agevolare successive pulizie e facilitare il mantenimento dell'area) per un importo non superiore al limite indicato all'art. 8 comma 1 lettera f);

b.2) gli investimenti possono riguardare le seguenti tipologie:

- b.2.1) apertura o ripulitura del tracciato o della piazzola e sistemazione del fondo;
- b.2.2) ripristino e/o regolarizzazione delle scarpate;
- b.2.3) realizzazione, in materiali compatibili con l'ambiente, di attraversamenti (guadi, passerelle) e di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc...) o loro ripristino;
- b.2.4) realizzazione o ripristino di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
- b.2.5) realizzazione, fornitura e posa di arredi in materiali compatibili con l'ambiente (tavoli, panche, coperture, ecc...) o loro ripristino;
- b.2.6) realizzazione, fornitura e posa della segnaletica o suo ripristino;
- b.2.7) taglio o interventi fitosanitari a carico di alberi che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità;
- b.2.8) allestimenti o altri interventi finalizzati alla fruizione didattica e/o ricreativa e/o culturale del percorso da parte dei disabili;
- b.2.9) recupero di elementi e manufatti storici (muretti, piloni, insegne votive, piccole strutture tradizionali): questa tipologia di intervento deve essere a carattere limitato e l'importo complessivo non deve essere superiore al limite indicato all'art. 8 comma 1 lettera i).

b.3) Gli interventi precedentemente elencati dal punto b.2.1) al punto b.2.8) realizzati per raggiungere le superfici oggetto di intervento (di cui all'art. 4 "Area di applicazione") devono essere a carattere limitato ed il loro importo complessivo non deve essere superiore al limite indicato all'art. 8 comma 1 lettera d);

b.4) gli investimenti riguardanti la creazione di percorsi e itinerari consistono nella infrastrutturazione di percorsi ed itinerari da percorrere a piedi, a cavallo e in bicicletta, da realizzarsi attraverso il miglioramento della percorribilità, la realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari, l'apposizione della segnaletica direzionale e di continuità, il ripristino delle relative pertinenze (es. muretti di contenimento canalette per la raccolta delle acque) e altri interventi, compresa l'elaborazione progettuale e la direzione delle opere di costruzione e di infrastrutturazione;

b.5) nel caso in cui gli investimenti interessino viabilità percorribile da automezzi, sia ordinaria che agricola e forestale, non sono ammessi gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, del sedime stradale e può essere realizzata unicamente l'apposizione di segnaletica direzionale e di continuità.

3. Ai sensi della Misura 227 del PSR, le superfici forestali interessate dagli interventi di cui ai comma 1 e 2:

- a) non devono avere vocazione produttiva o essere caratterizzate da destinazione produttiva in Piani Forestali approvati dalla Giunta Regionale. La vocazione produttiva è caratterizzata da una buona

possibilità di accesso ed esbosco, dall'assenza di particolare rilevanza naturalistica o protettiva e dal non svolgere altre funzioni sociali;

- b) sono così individuate in relazione all'ambito territoriale:
- b.1 - per il territorio regionale classificato montano o collinare: le foreste che la pianificazione forestale territoriale identifica come in grado di svolgere prioritariamente le funzioni di protezione o protezione/produzione, quelle a destinazione naturalistica o comprese nelle aree della Rete Natura 2000, i popolamenti forestali classificati dalla Regione Piemonte per la raccolta del seme ai fini della tutela di specie arboree e arbustive autoctone con particolare riferimento a quelle sporadiche;
- b.2 - per il territorio di pianura: i popolamenti forestali classificati dalla Regione Piemonte per la raccolta del seme ai fini della tutela di specie arboree e arbustive autoctone con particolare riferimento a quelle sporadiche, le foreste a destinazione naturalistica secondo la classificazione della pianificazione territoriale regionale o comprese nelle aree della Rete Natura 2000, le superfici forestali comprese nelle fasce fluviali definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI).

4. Verrà data priorità:

- a) alla realizzazione di interventi di sistema, con l'eventuale concorso di più proprietari in accordo tra loro;
- b) alla realizzazione di interventi che valorizzano la risorsa forestale nell'ottica di migliorare e/o potenziare la fruizione turistica, in particolare sotto il profilo didattico e ricreativo.

5. Non sono ammessi a contributo:

- a) Interventi che prevedono tecniche costruttive, metodiche di ricostruzione e materiali invasivi e incompatibili con l'ambiente;
- b) interventi che prevedano concimazioni di tipo chimico;
- c) interventi che prevedano la messa a dimora di specie floristiche diverse da quelle che caratterizzano il tipo originale;
- d) interventi mirati al recupero di coltivazioni arboree con finalità di tipo produttivo;
- e) interventi mirati al recupero di coltivazioni erbacee (in quanto comportano il cambiamento d'uso del suolo da bosco ad altra categoria);

6. In considerazione delle scadenze fissate dall'art. 25 del Bando e dell'impossibilità di concedere proroghe, il presente Bando potrà prendere in considerazione esclusivamente domande di aiuto caratterizzate da tipologie di intervento ben definite e circoscritte, immediatamente cantierabili e che non richiedano lunghe e/o complesse procedure di autorizzazione/approvazione preventive da parte di soggetti terzi per l'avvio dei lavori. La candidatura dovrà quindi comprendere esclusivamente interventi effettivamente realizzabili e spese effettivamente pagabili entro la scadenza ultima indicata e assolutamente non prorogabile, con implicita assunzione da parte del candidato, in caso di mancato rispetto della scadenza, del rischio di revoca dell'eventuale contributo assegnato.

Articolo 8 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) interventi selvicolturali, nei limiti previsti dal Capo II del Titolo III "Norme per l'esecuzione degli interventi selvicolturali" del Regolamento Forestale vigente;
- b) investimenti materiali per la messa a dimora di formazioni arbustive e arboree (es. rimboschimenti, sottoimpianto, ...);
- c) investimenti materiali per la gestione e il mantenimento delle superfici boscate (es. interventi selvicolturali comprensivi di esbosco, ...);
- d) viabilità (es. adeguamento, riapertura) per il raggiungimento delle superfici oggetto di intervento e piccole opere connesse (es. ripulitura dalla vegetazione, staccionate), funzionali agli interventi a) e b) dell'art. 7 comma 2, per un importo non superiore al 10% sul totale dei costi ammissibili;
- e) acquisto di materiale vivaistico con certificazione di provenienza o identità clonale previste dalle vigenti norme; per l'ammissibilità della spesa, il materiale di propagazione per rinfoltimenti o rimboschimenti, autoctono e idoneo alle condizioni stagionali (Allegato C, tabella I al vigente regolamento forestale), dovrà essere munito, quando previsto, di passaporto delle piante ("passaporto verde") e di certificato di provenienza. Qualora il materiale venga fornito dai vivai della Regione Piemonte, il certificato di provenienza può essere sostituito dalla lettera di assegnazione;
- f) limitati interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla stabilizzazione dei versanti da frane ed erosioni (es. interventi di consolidamento delle scarpate, livellamenti superficiali del terreno al fine di

agevolare successive pulizie e facilitare il mantenimento dell'area) per un importo non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili;

- g) spese per la realizzazione degli investimenti di cui alle lettere da b.2.1) a b.2.8) dell'art. 7 comma 2, compresi acquisto, realizzazione e posa in opera di attrezzature, arredi, segnaletica, cartellonistica e materiale informativo/descrittivo/didattico per l'allestimento di punti informativi e descrittivi, di aree di sosta, di punti panoramici e di osservazione degli ecosistemi; in particolare:
- gli elementi di arredo dovranno essere in materiali compatibili con l'ambiente (in modo da essere ben inseriti nel contesto ambientale);
 - la segnaletica, la cartellonistica e il materiale informativo/descrittivo/didattico dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente e dell'immagine coordinata dal GAL Langhe Roero Leader; a tale proposito, le bozze grafiche del materiale che si deve produrre devono essere sottoposte in via preventiva al GAL e da questo approvate, eventualmente a seguito di richieste di modifica e/o integrazioni che il GAL stesso si riserva di apportare;
- h) acquisto, realizzazione e posa in opera di attrezzature necessarie per garantire l'accesso e la fruizione degli itinerari da parte dei soggetti portatori di disabilità;
- i) investimenti per il recupero e la ristrutturazione dei manufatti storici posti lungo i percorsi oggetto di intervento, da realizzare in conformità con le indicazioni delle Guide di cui all'art. 3 commi 4 e 5, per un importo non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili;
- j) spese tecniche relative alla progettazione degli interventi, alle necessarie attività preliminari, oneri progettazione sicurezza, il tutto per un importo massimo pari al 10% della spesa ammissibile relativa ai lavori di cui alle lettere precedenti; tali spese saranno calcolate e liquidate sull'importo a consuntivo dei lavori realizzati e riconosciuti ammissibili a contributo;
- k) per gli oneri di sicurezza relativi all'esecuzione dei lavori si richiede, qualora dovuto in relazione alla natura delle opere, specifico Computo Metrico ai sensi dell'All. 15 punto 4 del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 91/2008 e ss.mm.ii.
2. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1698/2005. Per maggior chiarezza:
- a) per gli Enti Pubblici l'IVA non è ammessa in alcun caso;
 - b) per gli Enti Privati senza scopo di lucro e per le imprese l'IVA non è ammessa qualora recuperabile (anche solo con metodi forfettari).

3. Si sottolinea ulteriormente quanto già indicato all'art. 7 comma 6 in merito al fatto che la candidatura dovrà comprendere esclusivamente interventi effettivamente realizzabili e spese effettivamente pagabili entro la scadenza ultima indicata e assolutamente non prorogabile, con implicita assunzione da parte del candidato, in caso di mancato rispetto della scadenza, del rischio di revoca dell'eventuale contributo assegnato.

Articolo 9 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi citati; in particolare si precisa che il riferimento per l'ammissibilità delle spese sono il Reg. CE 1698/2005, le disposizioni attuative di cui al Reg. CE 1974/2006 e le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi – Ultima Edizione Anno 2013" emanate dal Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e scaricabili all'indirizzo <http://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Targhetta%20informativa%20per%20gli%20interventi> .
2. Non è ammessa a finanziamento l'IVA che possa essere, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, recuperata dal beneficiario, il quale dovrà fornire le precisazioni richieste nel modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di cui all'Allegato A3.
3. Nel dettaglio, è esclusa l'ammissibilità delle spese per:
- a) acquisto di immobili e terreni;
 - b) fruizione dei beni immobili (affitto, utenze)
 - c) lavori in economia e spese non documentabili, comprese le spese calcolate in maniera forfettaria;
 - d) interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti,..);
 - e) opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza;
 - f) opere non previste nel progetto o nelle varianti approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di opere ritenute in linea con i criteri delle Guide, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo;
 - g) lavori o acquisti fatturati e/o pagati precedentemente alla data di presentazione della domanda telematica;

- h) interventi aventi le seguenti caratteristiche per cui è necessario acquisire dichiarazione in tal senso dal proprietario (Allegato A2 al modulo di domanda):
 - già inseriti e finanziati con altre Misure del PSR, tra cui si evidenziano le misure 313.1, 323.2B e 216;
 - interventi che abbiano ricevuto finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni;
- i) rimborsi per spese tecniche o di altro tipo per i progetti che non saranno ammessi a contributo;
- j) materiale vivaistico privo di certificazione di provenienza o identità clonale previste dalle vigenti norme e materiale vivaistico (o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (non appartenenti all'Unione Europea); per l'ammissibilità della spesa, il materiale di propagazione per rinfoltimenti o rimboschimenti, autoctono e idoneo alle condizioni stazionali (Allegato C, tabella I al vigente regolamento forestale), dovrà essere munito, quando previsto, di passaporto delle piante ("passaporto verde") e di certificato di provenienza. Qualora il materiale venga fornito dai vivai della Regione Piemonte, il certificato di provenienza può essere sostituito dalla lettera di assegnazione;
- k) lavori di espianto (comprese l'asportazione o la triturazione delle ceppaie) relativi a precedenti colture arboree o arbustive da frutto o a impianti di arboricoltura da legno (es. pioppeti);
- l) siepi e filari di recinzione di abitazioni;
- m) fornitura e lo spandimento di liquami zootecnici;
- n) acquisti di macchine agricole (anche se utilizzate per la realizzazione dell'intervento);
- o) realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- p) operazioni richieste dallo standard di condizionalità 5.2 (fasce tampone lungo i corsi d'acqua).
- q) oneri amministrativi e finanziari, le spese per il personale ed altri investimenti immateriali a eccezione degli onorari per le spese di consulenza tecnica necessarie alla progettazione, direzione e certificazione dei lavori;
- r) interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda di contributo telematica;
- s) noleggio mezzi di trasporto, macchinari e attrezzature.

Articolo 10 - Limiti di spesa minimo e contributo massimo

1. Con riferimento ad ogni domanda di contributo, e indipendentemente dalla percentuale di contributo, fatta salva la disponibilità di risorse di contributo come precisato all'art. 1:
 - a) la **spesa minima ammissibile** è pari a 5.000,00 euro;
 - b) la **spesa massima ammissibile** non potrà superare l'importo di 30.000 euro.
2. Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale massimo in relazione alla percentuale di contributo propria del beneficiario (vedere art. 11), il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando.
3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.
4. **In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.**

Articolo 11 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari:
 - a) al 100% della spesa ammessa per i soggetti pubblici;
 - b) all'80% della spesa ammessa per i soggetti privati.

Articolo 12 - Risorse finanziarie disponibili all'atto dell'emissione del Bando

1. **COSI' COME INDICATO ALL'ART. 1, SI PRECISA CHE IL GAL LANGHE ROERO LEADER NON DISPONE, ALL'ATTO DELL'EMISSIONE DEL PRESENTE BANDO, DI RISORSE FINANZIARIE DEDICATE.**

2. LE CANDIDATURE AMMESSE E INSERITE IN GRADUATORIA POTRANNO ESSERE FINANZIATE SOLO A SEGUITO DELLA DISPONIBILITA' PRESSO IL GAL DI RISORSE DERIVANTI DA ECONOMIE, DA RINUNCE O DA POSSIBILI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ASSEGNATI AL GAL DALLA REGIONE PIEMONTE A PARTIRE DAL MESE DI DICEMBRE 2014 SECONDO CRITERI STABILITI DALLA REGIONE STESSA.
3. Le EVENTUALI risorse di contributo messe a disposizione per sostenere le candidature ammesse e inserite in graduatoria saranno rappresentate per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
4. I contributi eventualmente resisi disponibili saranno assegnati fino alla concorrenza delle somme definite sulla base di quanto indicato ai commi precedenti.
5. Si precisa che il GAL non è in grado di fornire alcuna garanzia di finanziamento ai soggetti interessati a presentare domanda di aiuto sul presente Bando e che quindi i candidati, nel valutare l'opportunità di partecipare al Bando stesso, dovranno accollarsi il rischio di mancato finanziamento. LE CANDIDATURE EVENTUALMENTE INOLTRE DAI POTENZIALI BENEFICIARI NEL RISPETTO DEI CONTENUTI DEL BANDO NON IMPEGNANO PERTANTO IN ALCUN MODO IL GAL RICEVENTE.

Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla presente Misura nell'ambito del presente Bando saranno inserite in una graduatoria unica.
2. La valutazione di merito delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria, viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai proponenti nel modulo di domanda e dell'esame della documentazione prodotta, in particolare degli elaborati progettuali degli interventi, mediante l'assegnazione di un punteggio di merito sulla base dei seguenti criteri di priorità:

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
a. Tipologia dell'intervento (massimo 22 punti; si possono sommare i punteggi di tutti i criteri)	Il progetto sarà premiato in funzione della realizzazione dei seguenti interventi:	
	1) ricostruzione di boschi degradati da avversità biotiche e/o abiotiche, mediante eliminazione della biomassa legnosa, con rilascio delle specie nobili eventualmente presenti in loco	4
	2) rinaturalizzazione delle formazioni forestali di origine antropica, compresi interventi di sostituzione di specie, nei limiti previsti dall'art. 12 commi 2 e 3 del Regolamento Forestale vigente, allo scopo di rinaturalizzare rimboschimenti o popolamenti costituiti da specie esotiche, anche di neoformazione (es. ailanto)	3
	3) reintroduzione di specie autoctone sporadiche o rare per diversificarne la composizione specifica di formazioni floristicamente povere	2
	4) interventi forestali (diradamenti, pulizia del sottobosco, etc.) volti a valorizzare popolamenti caratterizzati da individui arborei di particolare rilievo per sviluppo, portamento o età	1
	5) interventi di messa a dimora di siepi, filari, rampicanti e specie arboree scelte tra le quelle autoctone, al fine di aumentare e mantenere la superficie boscata e la biodiversità locale	1
	6) realizzazione di segnaletica direzionale interna all'area oggetto di intervento (lungo l'itinerario) e/o esterna all'area di intervento (finalizzata a segnalare l'intervento dall'esterno)	4
	7) realizzazione di pannelli informativi e descrittivi	3
	8) realizzazione di interventi fruibili dai portatori di disabilità	3
9) realizzazione di interventi a fruibilità duplice (es. pedonale e ciclabile, ciclabile ed equitabile, ecc...)	1	

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
b. Superficie dell'intervento (massimo 2 punti)	1) La superficie oggetto dell'intervento è superiore a 4	2
c. Caratteristiche dell'area (massimo 2 punti)	1) aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000 e zone di collegamento tra tali aree	2
d. Sinergia con altri progetti territoriali (massimo 3 punti)	1) L'intervento in progetto è configurabile come lotto a completamento di un più ampio progetto territoriale già avviato e per cui si possano dimostrare sinergie (N.B.: non sono cumulabili finanziamenti pubblici per un medesimo intervento, i lotti devono essere separati)	3
e. Visibilità dell'area oggetto dell'intervento (massimo 5 punti; si possono sommare i punteggi dei due criteri)	Sarà premiata la visibilità dell'intervento in relazione ad almeno una delle seguenti tipologie: a) interventi visibili dall'esterno dell'area oggetto di intervento b) presenza di segnaletica riferita all'area oggetto di intervento	
	1) chiara e totale visibilità da strade provinciali (documentato da fotografie scattate da strade provinciali, riportando il punto di osservazione su apposita cartografia) e/o	3
	2) chiara e totale visibilità da strade comunali (documentato da fotografie scattate da strade comunali, riportando il punto di osservazione su apposita cartografia)	2
f. Natura dell'intervento (massimo 5 punti; si possono sommare i punteggi dei due criteri)	1) L'intervento prevede la realizzazione di investimenti naturalistici eseguiti su superfici forestali non produttive mirati alla ricostruzione di boschi degradati da avversità biotiche e/o abiotiche, alla rinaturalizzazione di formazioni forestali di origine antropica, alla conservazione e miglioramento della biodiversità, ad incrementare la stabilità ecologica dei popolamenti forestali (art. 7 comma 2 lett. a)	2
	2) L'intervento prevede la realizzazione di investimenti di gestione e fruibilità eseguiti su superfici forestali non produttive, finalizzati a valorizzare i boschi in termini di pubblica utilità e a favorirne la fruibilità sociale per scopi ricreativi, turistici, didattici e culturali (art. 7 comma 2 lett. b)	3
g. Localizzazione dell'intervento (massimo 2 punti)	1) L'oggetto d'intervento è localizzato in Comuni classificati montani ai sensi degli artt. 13 e 18 del Reg. CE 1257/99 e allegato II al PSR parte II	2
h. Interventi di sistema (massimo 3 punti)	1) realizzazione di interventi di sistema che prevedono il concorso di più proprietari in accordo tra loro.	3
i. Integrazione degli interventi (massimo 6 punti; si possono sommare i punteggi di tutti i criteri)	L'intervento proposto si collega e si raccorda a:	
	1) Interventi realizzati/realizzandi, anche da altri beneficiari, su altre Misure del PSL del GAL (216, 311, 312.1.a, 313.2.b, 313.2.c, 323.2.b, 323.3.c): si precisa che l'intervento non può finanziare investimenti già finanziati da altri contributi pubblici	2
	2) Itinerari o aree di sosta/panoramiche già disponibili sul territorio	2
	3) Beni del patrimonio culturale/architettonico locale (es. torri, cappelle, castelli, ...)	1
	4) Aree di pregio naturalistico-ambientale (da attestare con documenti di pianificazione esistenti o da studi specialistici).	1
Totale massimo di punteggio		50

3. Non saranno ammissibili a contributo le domande per le quali, in fase di istruttoria, sia accertata l'insussistenza degli elementi di cui all'art. 6 del Bando (Requisiti di ammissibilità) all'art. 7 del Bando (Tipologie di intervento ammissibili).

4. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande che presentano la migliore valutazione nell'ambito dei seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:
- punteggio attribuito al parametro a) "Tipologia dell'intervento".
 - data ed orario di spedizione telematica.

Articolo 14 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. I richiedenti dovranno presentare, a pena di esclusione, **la documentazione di seguito indicata, tenendo presente che poiché la candidatura dovrà comprendere esclusivamente interventi effettivamente realizzabili entro la scadenza ultima indicata non prorogabile, la proposta dovrà riguardare tipologie di intervento che non richiedano lunghe e/o complesse procedure di autorizzazione/approvazione preventive da parte di soggetti terzi per l'avvio dei lavori:**
- "Domanda di contributo" da Sistema Piemonte** (previsto nella procedura informatica per l'invio telematico e come conferma cartacea) comprensivo degli allegati:
 - Allegato A 1 - Relazione di progetto e dichiarazioni varie redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - Allegato A 2 - Dichiarazione del/i proprietario/i dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi di assenso alla realizzazione degli interventi e di assenza di precedenti finanziamenti negli ultimi 10 anni
 - Allegato A 3 - Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà in merito all'IVA
 - Allegato A 4 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà in merito ai requisiti di ammissibilità per soggetti non economici
 - Allegato A 5 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà in merito ai requisiti di ammissibilità per le imprese
 - Allegato A 6 - Dichiarazione di impegno a costituirsi in A.T.I. o A.T.S. (se dovuto)
 - Approvazione del progetto e assunzione dei conseguenti impegni** nelle seguenti forme:
 - delibera dell'Ente proponente la domanda (Giunta per i Comuni, Consiglio negli altri casi) che manifesti la volontà di partecipare al presente Bando Pubblico, con l'approvazione del progetto da presentare al GAL e l'assunzione degli impegni conseguenti all'ammissione a finanziamento derivanti dalla normativa e dal Bando (compreso l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento, anche solo per quanto riguarda l'IVA non ammessa);
 - in caso di società semplici per le quali non esista un atto costitutivo, sarà sufficiente che gli aiuti siano richiesti da uno dei componenti la società, al quale sia stata rilasciata delega scritta (da allegare alla domanda) da chi ne ha i poteri in base alla visura camerale (da allegare alla domanda) per la sottoscrizione degli impegni e la richiesta dei benefici.
 - Titolo di possesso** dei terreni interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione - non è valido il compromesso di vendita - (es. visura catastale, contratti, ecc...).
 - Per i soggetti diversi dagli Enti Pubblici, ove pertinente fotocopia della **Visura Camerale** aggiornata riportante la composizione e funzione dell'organo amministrativo o delle persone aventi responsabilità amministrative con descrizione delle deleghe (se pertinente), o copia dell'atto costitutivo e dello Statuto per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (se pertinente).
 - Solo in caso di interventi che richiedono autorizzazione comunale, eventuale **Permesso di costruire** oppure:
 - **richiesta di permesso di costruire;**
 oppure:
 - **dichiarazione di inizio attività (DIA di cui all' art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività introdotta dalla Legge 122/2010) o impegno a richiederla,** per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA/SCIA.
 Per i Comuni, i documenti sopra riportati sono sostituiti da deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'iniziativa e del progetto.
 - Fascicolo di progetto a firma di un progettista abilitato** ai sensi della normativa vigente (per gli EPPP progetto **definitivo** ai sensi D.Lgs. 163/2006 e DPR 5 ottobre 2010 n. 207, per gli altri beneficiari D.Lgs. 380/2001 e smi e Regolamento Edilizio), redatto sulla base delle informazioni richieste nel paragrafo 6 lettera a) dell'Allegato A1, comprensivo della seguente documentazione:
 - relazione generale e tecnica di inquadramento territoriale** anche sotto il profilo vegetazionale, descrittiva dello stato di fatto, dei lavori previsti con le modalità di esecuzione dei lavori, in cui siano evidenziati i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, il cronoprogramma dei lavori stessi e un piano stralcio delle opere di manutenzione successive
 - piano di gestione** finalizzato al raggiungimento ed al mantenimento dei massimi risultati naturalistici e paesaggistici;

- 3) **elaborati tecnici, cartografici e grafici** (stato di fatto, di progetto e sovrapposizioni, planimetrie, sezioni, particolari costruttivi tipologici solo in caso di interventi su manufatti) comprendenti:
- cartografia forestale dell'area interessata dall'intervento;
 - corografia con individuazione dell'area mediante l'utilizzo della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o 1:5.000;
 - estratti delle tavole degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere contenenti le indicazioni sugli ambiti normativi e le relative norme tecniche di attuazione (solo in caso di interventi su manufatti);
 - stralci di mappa catastale;
 - descrizione di eventuali vincoli ai quali è soggetto l'intervento proposto;
 - eventuale rilievo piano altimetrico e sezioni dello stato di fatto redatti in scala adeguata con le principali quote piano-altimetriche;
 - eventuale progetto dell'intervento redatto in scala adeguata e con le rappresentazioni grafiche quotate (planimetrie, sezioni, particolari costruttivi) atti a descrivere le opere progettate (solo in caso di interventi su manufatti);
 - nel caso di interventi su manufatti, elaborati grafici di rilievo e di progetto quotati, in scala non inferiore a 1:50, comprendenti anche opportuni particolari costruttivi;
 - documentazione fotografica recente dell'area oggetto di intervento, prodotta alternativamente con una delle seguenti modalità, con l'indicazione su pianta del punto di osservazione:
 - fotografie geo-referenziate;
 - fotografie non geo-referenziate ma contenenti precisi riferimenti fissi per l'individuazione esatta del luogo (es. edifici)
 - quadro economico dell'intervento.
- 4) **Computo metrico estimativo** delle opere previste, redatto applicando ad ogni singola voce i prezzi unitari riportati nell'ultima edizione disponibile del prezzario "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte" alla Sezione 18 "Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente – Agricoltura" (reperibile consultando il sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/>) e, per quanto non contemplato dalla stessa, da altre sezioni del medesimo prezzario. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, o per eventuali voci o opere non quantificabili in base a quest'ultimo sia in termini descrittivi che economici, fornire un'analisi prezzi certificata dal professionista incaricato indicando le motivazioni della scelta, acquisendo, ove del caso, almeno tre listini o preventivi, in originale, reperiti sul mercato. Per lavori di tipo particolare e limitata entità, laddove non sia possibile l'individuazione di voci derivate dai prezzari e risulti non agevole il ricorso ad analisi prezzi, dovranno essere prodotti tre preventivi di spesa da porre a confronto. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario indicato, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.
- g) **Copia digitale** su supporto non modificabile del progetto e dei relativi elaborati tecnici e cartografici. I testi dovranno essere in formato doc, le tabelle in formato xls, le immagini in formato jpeg, le geometrie (poligoni, punti, linee) che individuano sul terreno gli interventi in formato shape nel sistema di coordinate UTM 32N WGS84. Tutta la documentazione digitale deve essere resa anche in copia in formato PDF non protetto.
- h) **Tre preventivi** in originale di ditte del settore per le opere speciali non indicate sul prezzario. Solo nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- i) **Quadro di raffronto e relazione tecnico economica**, del legale rappresentante, dei preventivi di cui al punto precedente che evidenzi il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- j) In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. h), per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

- k) **Eventuali pareri preventivi sull'autorizzabilità dell'intervento** rilasciati dalle autorità comunali e dagli altri uffici competenti, o relative richieste di pareri e autorizzazioni, per procedere alla realizzazione degli interventi (ad es. Soprintendenza, Regione, ASL, Provincia, Comune, ecc...), se dovuto. Per i Comuni, parere dell'Ufficio tecnico e di altri settori comunali o uffici competenti.
 - l) **Dichiarazione di inesistenza, sull'area e sull'immobile interessato, di vincoli** di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica ovvero i necessari nulla-osta, autorizzazioni, ecc ... ovvero le relative richieste (ove pertinente).
 - m) Tutta la documentazione probante richiesta a supporto dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 13 e all'interno dei diversi Capitoli del modello di domanda, ai fini della valutazione in base ai criteri di priorità individuati nel Bando Pubblico; **in mancanza il GAL non potrà procedere all'attribuzione dei punteggi;**
 - n) Fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del soggetto sottoscrittore.
 - o) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'IVA (Allegato A3) e dichiarazione del consulente fiscale se dovuta (per l'ente pubblico l'Iva non è mai ammissibile).
 - p) Ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell'intervento proposto (facoltativa).
2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.
3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore al vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 27, mettendola a disposizione degli organi di controllo.
5. La carenza di uno o più elementi richiesti può comportare l'inammissibilità della domanda di contributo.
6. Il G.A.L. si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.
7. Nel caso in cui il candidato sia un **raggruppamento temporaneo** ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, valgono le seguenti regole:
- a) è consentita la presentazione di domanda anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamento temporaneo (art. 37 c. 8 D.Lgs. 163/2006): in tal caso l'Allegato A1 dovrà essere sottoscritto congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e dovrà essere prodotta una dichiarazione di impegno (Allegato A6) che, in caso di assegnazione del contributo, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione della domanda e qualificato come mandatario, il quale sarà investito di accettare il contributo assegnato in caso di vincita del Bando e al quale spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del GAL per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente Bando, anche dopo il collaudo, fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - b) la "Domanda di contributo" da Sistema Piemonte (previsto nella procedura informatica per l'invio telematico e come conferma cartacea) dovrà essere sottoscritta dal soggetto mandatario o individuato come tale ai sensi della precedente lettera a);
 - c) i documenti di cui alle lettere b), c), d), m), n), p), dell'art. 14 comma 1 dovranno essere presentati, se pertinenti, da tutti gli operatori economici che costituiscono (o costituiranno) il raggruppamento temporaneo;
 - d) salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di candidatura sul presente Bando;
 - e) a seguito dell'istruttoria delle domande e della redazione della graduatoria, il GAL darà comunicazione dell'assegnazione del contributo al vincitore del Bando indicando anche la data entro la quale presentare la scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo;
 - f) in caso di domanda presentata da raggruppamenti costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanei;

II PARTE – PROCEDURE

Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

1. Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.
2. Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.
3. La presentazione di una domanda di aiuto, anche da parte di soggetti diversi dalle imprese agricole, comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese, sia per le imprese che per gli Enti o i privati che intendano inoltrare una domanda di aiuto.
4. Pertanto tutti coloro che intendono partecipare al presente Bando e presentare domande, dichiarazioni o denunce relative all'erogazione di aiuti cofinanziati da Unione Europea e Regione Piemonte in materia di agricoltura e sviluppo rurale devono quindi iscriversi all'Anagrafe agricola unica piemontese, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.
5. In base a quanto stabilito dalle "Linee guida per la gestione dell'anagrafe unica del Piemonte" (D.G.R. Regione Piemonte n. 46-639 del 1/8/2005) e dalla determina regionale "Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Anagrafe agricola unica del Piemonte: istruzioni operative per l'iscrizione, le variazioni e la cessazione delle posizioni anagrafiche" (D.D. Direzione agricoltura n. 915 del 31/10/2008), occorre distinguere i procedimenti e i soggetti coinvolti per l'iscrizione all'Anagrafe e le successive costituzione e gestione del fascicolo aziendale, a seconda che l'istanza sia stata presentata da un'azienda agricola o da un soggetto di diverso tipo.
6. I candidati non ancora iscritti dovranno iscriversi all'anagrafe e costituire il fascicolo aziendale seguendo una delle seguenti modalità:
 - a) Tramite CAA: il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'ente, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure:

 - b) In proprio: la registrazione al portale Sistema Piemonte (www.sistemapiemonte.it) può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Registrazione aziende e privati") oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane. La procedura di registrazione attribuisce al richiedente un identificativo utente e una password. Il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a: Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino (fax 011/432.5651 oppure via e-mail all'indirizzo servizi.siap@regione.piemonte.it).

b) Presentazione delle domande di aiuto

7. Le domande di aiuto che perverranno oltre i limiti prescritti oppure prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta saranno respinte.
8. I candidati iscritti all'anagrafe ed interessati all'ottenimento dei contributi previsti devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi telematici appositamente predisposti sul portale SistemaPiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo;

oppure:

- b) in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale SistemaPiemonte alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it> (cliccare il link: agricoltura – Servizi di Gestione Amministrativa – PSR 2007-2013 Programma di Sviluppo Rurale – Accedi al servizio, previa registrazione al portale stesso).
9. Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:
- cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il proprio CUA (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
 - una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all'azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, "nuova domanda";
 - compilare con i dati richiesti ovvero "Amministrazione di competenza" (GAL...), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare "conferma". Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto "avanti" fino alla creazione della pratica;
 - controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell'anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte -AAEP);
 - proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell'inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su "modifica", compilare i campi "interventi"- "dichiarazioni"- "allegati" e poi cliccare su "conferma";
 - al termine dell'inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su "avanti". Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l'irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l'esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su "esegui controlli".
 - conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su "stampa" e poi su "trasmetti". È importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato "bozza" allo stato "stampata" e poi allo stato "trasmessa a PA": ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa immutabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato "trasmessa a PA"; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.
10. La compilazione della domanda on line deve rispettare i termini di presentazione di cui all'art. 16.
11. Al termine della procedura on line sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto; tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal richiedente o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di **domanda dovrà essere trasmesso per l'istruttoria al:**

GAL LANGHE ROERO LEADER
Via Umberto I,1 - 12060 Bossolasco (CN)
entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico

12. La domanda in forma cartacea, completa degli allegati richiesti da bando, potrà essere consegnata a mano o tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro similare prodotto postale previsto dalle Poste Italiane - es pacco J +3; **il plico dovrà PERVENIRE FISICAMENTE AL GAL entro la scadenza indicata all'art. 16, non farà quindi fede la data del timbro postale; non potranno essere imputati al GAL disguidi o ritardi nella consegna**). Sulla busta dovrà essere indicata in modo ben visibile, la dicitura "*Bando Pubblico per la presentazione di domande di finanziamento - Interventi di riqualificazione e recupero naturalistico di tipo forestale – 2a edizione*" oltre all'indicazione della Misura di riferimento (*Misura 227*).

13. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.
14. **Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati dal bando per la misura di riferimento, sul modulo informatizzato al Quadro "Allegati" occorre barrare le rispettive caselle.** L'elenco della documentazione da allegare è contenuto all'articolo 14; la documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa.
15. Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti, casi per i quali il GAL non assume nessuna responsabilità.
16. Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
17. La presentazione della domanda di contributo da parte dei soggetti interessati non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.
18. Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.
19. I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità del richiedente.
20. Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per il soggetto richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.
21. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti presso il richiedente e la sede dell'intervento.
22. La spesa ammessa sarà stabilita dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 16 - Termini di presentazione della domanda

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15 lett. b) , le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando.
2. Il termine ultimo è fissato entro il **02.12.2014** sia per l'invio telematico sia per ~~l'invio cartaceo~~ la consegna del Modulo di domanda, dei documenti e degli allegati previsti dal Bando.
3. La consegna cartacea di cui al comma precedente è obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda. Per la consegna a mano telefonare in orario d'ufficio per appuntamento. **Il plico dovrà PERVENIRE FISICAMENTE AL GAL entro il 02.12.2014, non farà quindi fede la data del timbro postale; non potranno essere imputati al GAL disguidi o ritardi nella consegna**
4. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 18 - Ricevibilità della domanda aiuto

1. L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo, al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:
 - a) presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
 - b) presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
 - c) presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
 - d) presenza del CUAA (codice fiscale).
2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al richiedente indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).
3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza indicata nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame del GAL della documentazione integrativa presentata in tempo utile dal beneficiario. Qualora il soggetto richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta, la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione.
4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente, eventualmente anche attraverso il sito del GAL www.langheroeroleader.it.

Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata saranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.
2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:
 - a) le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
 - attuabilità dell'intervento entro i tempi di realizzazione previsti
 - b) le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri di priorità e dei punteggi definiti all'art. 13; l'istruttoria si concluderà entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del bando.
3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.
5. Nel corso dell'istruttoria la Commissione di valutazione ha facoltà di chiedere documentazione integrativa fissando i tempi per la consegna.
6. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.
7. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, sarà utilizzato il criterio di cui all'art. 13 comma 4.
8. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R. o con Posta Elettronica Certificata, comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.
9. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:
 - comunicare l'accettazione del contributo;
 - trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopra indicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.
10. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate all'art. 33.
11. Le domande giudicate ammissibili e inserite in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento dei fondi residui disponibili a partire dal mese di Dicembre 2014, potranno essere ammesse a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
12. In caso di rinuncia o revoca di uno o più soggetti beneficiari, è facoltà del Consiglio di Amministrazione del GAL procedere allo slittamento della graduatoria, con inserimento al beneficio dei primi soggetti esclusi.
13. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 11.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda telematica e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 - Ricorribilità dei provvedimenti

1. I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, secondo le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 4/7/2005 n. 7 con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Articolo 22 - Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Langhe Roero Leader, per la Regione Piemonte e per tutte le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Articolo 23 - Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 24 - Inizio decorrenza e limiti degli investimenti ammissibili

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti, avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea, qualora ritenuti ammissibili (in caso di spedizione fa fede il timbro postale e di spedizione della domanda di aiuto, in caso di consegna a mano fa fede il protocollo assegnato dal GAL).
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione dell'eventuale sopralluogo istruttorio presso il richiedente o la sede dell'intervento risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.
4. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda cartacea, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.
5. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 25 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Gli investimenti ammessi a contributo potranno essere avviati dalla data di presentazione telematica della domanda di contributo, devono essere iniziati entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo e ultimati e rendicontati entro il **31.03.2015** in via telematica su Sistema Piemonte, ed entro il **03.04.2015** in forma cartacea; le suddette scadenze NON SONO ASSOLUTAMENTE PROROGABILI.
2. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state **effettivamente pagate** dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario (addebito su conto corrente intestato al beneficiario).

Articolo 26 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
 - a) non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) o equipollenti qualora dovuto. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti.
 - b) non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, GAL, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - c) non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, GAL AGEA ed ARPEA;

- d) abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - e) siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n.+ 2);
 - f) non hanno rispettato gli obblighi e/o non possiedono i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto.
2. Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 27 - Vincoli destinazione d'uso e durata

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di almeno 10 anni trattandosi di caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari.
2. Gli anni devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.
3. Nel periodo come sopra definito, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente bando, ...) e salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere valutate dal GAL.

Articolo 28 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione dei beni - restituzione e recupero agevolazioni

1. Ai GAL compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:
 - a) diversa destinazione / uso o alienazione dei beni nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come indicato all'art. 27);
 - b) mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
 - c) perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti.
2. In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 29 - Varianti e adattamenti tecnico-economici

A - Varianti

1. L'intervento deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda e successivamente approvate dal GAL.
2. Eventuali varianti dovranno:
 - a) essere obbligatoriamente sottoposte al GAL e da questo esplicitamente autorizzate;
 - b) essere non sostanziali;
 - c) rispettare le finalità dell'intervento e non modificarne le caratteristiche rispetto ai criteri di valutazione previsti all'art. 13 del Bando (non deve determinare una modificazione in diminuzione del punteggio; se determina una variazione in aumento del punteggio, a tale variazione non potrà corrispondere un aumento del contributo concesso);
 - d) rispettare tutta la disciplina di cui alla Misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
 - e) rispettare i tempi di realizzazione fissati.

3. La domanda di variante dovrà essere presentata come segue:
 - a) informaticamente, in via telematica su Sistema Piemonte, utilizzando la stessa procedura indicata per la presentazione delle domande di aiuto;
 - b) in forma cartacea, dopo averla predisposta e stampata attraverso la procedura informatica, al GAL mediante comunicazione scritta consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R nei tre giorni successivi;
 - c) accompagnata da una relazione giustificativa e illustrativa della variazione e da opportuna documentazione progettuale (elaborati grafici, computo metrico, preventivi, quadro di raffronto e relazione tecnico economica, ecc ...), ai fini della preventiva istruttoria della Commissione di Valutazione e della successiva decisione del Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora entro 30 giorni dalla data di consegna cartacea della proposta di variazione l'interessato non riceva parere negativo scritto, la medesima s'intenderà tacitamente approvata secondo il meccanismo del silenzio-assenso.
5. La richiesta di variante dovrà pervenire entro e non oltre il termine di 40 giorni prima della scadenza per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25; in ogni caso rimangono fermi i tempi di realizzazione di cui all'articolo 25 .
6. La variante eventualmente autorizzata dal GAL non può, comunque, comportare un aumento del contributo concesso.
7. La mancata autorizzazione, da parte del GAL, alla variante determina l'impossibilità, per il beneficiario, di procedere alla variazione, pena la revoca del contributo.
8. Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione dell'art. 10 comma 4 e pertanto il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto.
9. Sono fatte salve:
 - a) la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
 - b) la possibilità per i presentatori delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.

B - Adattamenti tecnico-economici

10. I richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.
11. L'adattamento tecnico-economico deve:
 - a) rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
 - b) rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
 - c) confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - d) non comprendere nuove voci di spesa;
 - e) non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
 - f) rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa; tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.
12. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.
13. L'aumento di prezzo non è considerato adattamento tecnico economico.
14. Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico economico, senza alcun impegno o responsabilità da parte del GAL sull'esito dell'adeguamento.

Articolo 30 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):

il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b) Assegno:

tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso nonché della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale:

tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d) Vaglia postale:

tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) Carta di credito e/o bancomat:

tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

f) Mandato di pagamento (per gli Enti Pubblici):

Oltre a copia del mandato, è anche richiesta la copia della quietanza da parte della Tesoreria.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Qualora ciò non fosse possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura in originale.

4. Per tutti i pagamenti (tranne quelli effettuati dagli Enti Pubblici) dovrà essere inoltre presentata copia dell'estratto conto bancario ufficiale (con l'intestazione della banca, non è sufficiente il tabulato dell'elenco delle movimentazioni bancarie benché rilasciato dalla banca) con evidenziati i movimenti bancari interessati.

Articolo 31 - Controlli

1. L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per accertamenti diretti presso il richiedente o la sede dell'intervento, qualora ciò si renda utile, a discrezione del GAL, per una maggiore comprensione dell'intervento stesso, per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.
2. La totalità delle domande di aiuto e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi, compresa la *visita in situ*.
3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.
4. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire loro l'accesso alla propria sede e ai luoghi interessati dall'investimento; egli inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.
5. **Il GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi, si riserva, in qualsiasi momento di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla documentazione.**
6. Il GAL si riserva di disporre la revoca dei benefici qualora le opere ammesse alle agevolazioni non siano realizzate nel pieno rispetto delle modalità stabilite e non sia stato rispettato il vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 27 del presente bando.

Articolo 32 - Obblighi dei destinatari ultimi

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli d'uso e di destinazione degli immobili recuperati con gli interventi finanziati per un periodo di anni dieci a partire dalla data del collaudo finale dell'intervento.
2. I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a realizzare l'intervento secondo le indicazioni delle Guide di cui all'art. 3 comma 4 e 5.
3. I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione del recupero, autorizzando il GAL a pubblicizzare l'intervento mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini e altra documentazione relativa all'intervento e l'apposizione sull'immobile recuperato o sulle sue pertinenze di un elemento di riconoscibilità dell'intervento (targa o altro elemento analogo secondo le indicazioni del GAL stesso). Tale elemento dovrà rimanere esposto almeno per il periodo di vincolo d'uso e di destinazione.
4. Eventuali altri obblighi e/o prescrizioni potranno essere indicati con il provvedimento di concessione del contributo.
5. Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti determinerà la revoca immediata del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 33 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Non sono previsti anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, ma esclusivamente la richiesta di saldo nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

a) Saldo del contributo

Il saldo del contributo spettante al beneficiario verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- a) domanda di pagamento di saldo presentata con la procedura informatica online e in forma cartacea;
 - b) documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 30 del presente bando;
 - c) dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo redatta sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario (vedi Allegato C);
 - d) dichiarazione di impegno al rispetto del vincolo di destinazione d'uso;
 - e) fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.
2. In fase di rendicontazione finale il beneficiario dovrà altresì presentare lo **Stato Finale dei Lavori** (o **Conto Finale dei Lavori** per gli Enti Pubblici redatto ai sensi del DPR 207/2010) dettagliato per spesa e distinto per categorie di opere, redatto sulla falsariga del progetto esecutivo e del computo metrico iniziale, in cui si evidenzino gli scostamenti del consuntivo rispetto al preventivo, firmato dal beneficiario e da un tecnico abilitato (per gli Enti Pubblici dal responsabile del procedimento e/o da un tecnico abilitato), corredato da adeguata documentazione fotografica; tale Stato Finale dei Lavori:
- a) deve essere redatto applicando ad ogni singola voce i prezzi unitari riportati sul "Prezziario per opere e lavori pubblici", vigente al momento della rendicontazione;
 - b) deve contenere una relazione descrittiva sintetica di quanto realizzato con riferimento al progetto approvato;
 - c) deve essere accompagnato da un **certificato di regolare esecuzione** dei lavori redatto e firmato sotto la sua personale responsabilità da un tecnico abilitato e controfirmato dal beneficiario.
3. In fase di rendicontazione il GAL potrà chiedere eventuale ulteriore documentazione richiesta per legge e/o utile a meglio certificare l'esatta realizzazione delle opere.

Articolo 34 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011 art. 29, saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.
2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:
 - a) del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
 - b) della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
 - c) che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.
3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 35 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL Emanuela Vassallo è responsabile tecnico delle procedure operative di istruttoria delle domande di cui al presente Bando Pubblico.

Articolo 36 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi ai referenti del GAL reperibili presso la sede del GAL in Via Umberto I n. 1 – Bossolasco, telefono 0173/799.000 – 79.35.08, mail gal.bossolasco@arpnet.it, con il seguente orario (l'orario potrà subire modifiche che saranno comunicate sul sito internet del GAL):

GIORNO	ORARIO
Lunedì e Mercoledì	Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
Martedì e Giovedì	Su appuntamento

Articolo 37 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando Pubblico, il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel Bando stesso, nel modulo di domanda e nei relativi allegati così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche al testo base, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL Langhe Roero Leader si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. "Colline da Vivere" del GAL Langhe Roero Leader, il cui testo è pubblicato sul sito internet www.langheroeroleader.it.
4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente Bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il Foro di Alba.

Articolo 38 - Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico è pubblicato sul sito internet del GAL www.langheroeroleader.it ed è trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:
 - a) i 68 Comuni del GAL,
 - b) la Comunità Montana Alta Langa,
 - c) l'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo",
 - d) l'Unione di Comuni "Sei in Langa"
 - e) l'Unione Collinare del Roero.
2. Di tale pubblicazione verrà mandato comunicato stampa ai giornali locali e alle Organizzazioni di Categoria.

Bossolasco, 10.11.2014

Il Presidente del GAL
CIRIO Alberto
Firmato in originale

Relata di pubblicazione da restituire al GAL al termine della pubblicazione
Ente _____
Spett.le G.A.L. Langhe Roero Leader Via Umberto I, 1 - 12060 Bossolasco (CN)
Oggetto: Bando "Interventi di riqualificazione e recupero naturalistico di tipo forestale – 2a edizione" – Misura 227 PSR Regione Piemonte 2007-2013 – Asse 4 Leader
Si attesta che il Bando Pubblico di cui all'oggetto è stato affisso all'Albo Pretorio di codesto Ente dal giorno _____ al giorno _____.
Il segretario _____